

34032-24



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a meno dell'art. 52 d.lgs. n. 30 del 1999 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Ercole Aprile	- Presidente -	Sent. n. sez. 839/2024
Ersilia Calvanese		UP - 12/06/2024
Maria Silvia Giorgi	- Relatore -	R.G.N. 1790/2024
Riccardo Amoroso		
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del 11/10/2023 della Corte di appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano riformava parzialmente (limitatamente al trattamento sanzionatorio) la sentenza del 24 giugno 2022 del Tribunale di Pavia, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del reato di cui all' art. 570-*bis* cod. pen., per essersi sottratto all'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 900,00 per la figlia minore, condannandolo alla pena di euro 800 di multa.

La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice in ordine alla consistenza probatoria del reato contestato e valorizzava la coerenza e la completezza del materiale probatorio da cui emergeva che lo stesso si era reso sistematicamente inadempiente agli obblighi di mantenimento a lui imposti dall'A.G., limitandosi a versare somme sensibilmente inferiori a quelle cui era tenuto. ██████████ non versando in condizioni d'indisponibilità di risorse sufficienti, aveva quindi fatto mancare alla figlia minorenni la contribuzione stabilita. Quanto al profilo sanzionatorio, la Corte riteneva di poter applicare un trattamento più favorevole, anche attraverso la concessione delle attenuanti generiche, e riduceva così la pena a mesi due e giorni venti di reclusione.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge o l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, dal momento che, affrontando un periodo di ristrettezze economiche, ██████████ aveva comunque eseguito con costanza un pur parziale versamento di quanto dovuto, ma soprattutto, essendosi riconciliato con la coniuge, aveva ripreso la convivenza ripianando le proprie pendenze.

Con un secondo motivo di ricorso censura il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, negato dalla Corte sulla base della presenza della condizione ostativa della doppia precedente concessione, senza considerare che, *"per quanto a conoscenza della scrivente difesa"*, uno dei precedenti si riferisce ad una fattispecie di reato ormai abrogata e pertanto non può essere considerato impeditivo. La Difesa invoca infine l'applicabilità del comma quarto dell'art. 163 cod. pen.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo di ricorso, invero, si sostanzia nella reiterazione delle medesime doglianze già formulate nelle sedi di merito e puntualmente disattese dalla Corte di appello.

I motivi di ricorso si palesano altresì privi di specificità, non confrontandosi con la *ratio decidendi* delle sentenze di merito e reiterano la tesi in base alla quale non può attribuirsi il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare a chi versa in condizioni di ristrettezze economiche, per cui risulta impossibilitato ad assolvere gli obblighi su di lui gravanti. L'argomentazione difensiva non risulta idonea a smentire il costrutto accusatorio, poiché il ricorrente, nella sostanza, sollecita una non consentita

rilettura di merito delle emergenze processuali in un senso ritenuto a sé più favorevole, pur avendo la Corte territoriale argomentato con considerazioni sceve da illogicità manifesta in fatto e corrette in linea di diritto, oltre che con solido ancoraggio alle informazioni probatorie conseguite per la ricostruzione della vicenda. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in caso di mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento nei confronti dei minori, lo stato di bisogno è (relativamente) presunto, salvo prova contraria (Sez. 6, n. 26725 del 26/03/2003, D'Onofrio, Rv. 225875), non potendo considerarsi l'omissione irrilevante anche quando a garantire le esigenze in luogo del soggetto inadempiente provveda l'altro genitore con proprie risorse, come nel caso di specie, o intervengano terzi (Sez. 6, n. 8912 del 04/02/2011, K., Rv. 249639; Sez. 6, n. 38125 del 24/09/2008, N., Rv. 241191).

L'art. 570-*bis* cod. pen., invero, fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice, e ciò a prescindere dalla condizione di bisogno e, ovviamente, dall'entità della somma dovuta. La sentenza impugnata è del resto conforme all'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui "in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-*bis* c.p., che esclude il dolo, non può essere assimilata all'indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza" (Sez. 6, n. 32576 del 15/06/2022, F., Rv. 283616).

3. Con motivazione altrettanto corretta, perché in linea con la giurisprudenza di legittimità che pone a carico dell'imputato un onere di specifica allegazione (Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, L., Rv. 242853), e incensurabile sul piano della logicità delle conclusioni, la Corte territoriale non ha ritenuto affatto comprovata una condizione incolpevole dell'imputato tale da esimerlo dall'obbligo di contribuzione, secondo un assunto difensivo generico (basato sulle precarie condizioni di difficoltà economica e l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni) inidoneo a dimostrare che la incapacità contributiva fosse assoluta ed esente da profili di colpa. La Corte ha evidenziato che l'imputato, omettendo unilateralmente di versare in misura totale l'assegno di mantenimento, non ha fornito alcuna dimostrazione che l'inadempimento fosse dovuto a una condizione di impossibilità assoluta e incolpevole.

4. Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello, oltre a riportarsi integralmente all'argomentazioni del primo giudice, ha spiegato come l'imputato risultasse gravato da due precedenti penali in

ordine ai quali era stata già concessa la sospensione condizionale. Va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, la concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045). Nel caso di specie il ricorrente ha usufruito per due volte del beneficio, come risulta dal certificato penale versato in atti, in relazione ad una applicazione pena di anni uno e mesi sei ex art. 444 cod. proc. pen. dell'8 ottobre 2014 (irrevocabile il 18 dicembre 2014) per i reati di bancarotta fraudolenta e omesso versamento di ritenute certificate unificati dal vincolo della continuazione, nonché a una condanna a mesi sei e giorni 17 inflitta dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 15 maggio 2015 (irrevocabile il 13 gennaio 2017) per i reati di violazione di domicilio, minaccia aggravata, violenza privata e lesioni personali, riuniti in continuazione. È dunque palese che ricorrono le condizioni ostative rappresentate dalla Corte territoriale, né potendo in tal senso giocare un ruolo l'appianamento delle pendenze debitorie, peraltro già considerato ai fini della concessione delle attenuanti generiche e dell'applicazione di un più favorevole trattamento sanzionatorio.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/06/2024


Il Consigliere estensore

Maria Silvia Giorgi



Il Presidente

Ercole Aprile



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Ercole Aprile



4

SEZIONE VI PENALE

05 SET 2024

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Museppina Cirimele*